

Art. 13.6 – S.l.p. Superficie lorda di pavimento

E' la somma delle superfici dei singoli piani della costruzione comprese entro il perimetro esterno delle pareti di ambito, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani scala, vani ascensore, ecc.), rilevante ai fini della determinazione del carico urbanistico.

Vanno pure computati nella s.l.p.:

- i corpi chiusi in aggetto;
- le parti di costruzione parzialmente o totalmente interrata adibite a permanenza anche discontinua di persone (uffici, laboratori, residenze, magazzini di vendita, locali pubblici, sale riunioni, ecc.);
- le autorimesse fuori terra eccedenti la dotazione minima di legge o di PRG (ove prescritta); le costruzioni accessorie, staccate o addossate alle costruzioni, qualora abbiano l'intradosso di copertura emergente dal terreno;

- le costruzioni o parti di queste esistenti e da conservare, computate secondo le norme del presente P.R.G.;

Vanno invece esclusi dal computo della s.l.p.:

- le parti della costruzione aperte, come: logge, balconi, terrazze, pensiline, porticati, cavedi;
- le superfici adibite a locali senza permanenza di persone, privi di requisiti di abitabilità/agibilità, al servizio dell'edificio principale, realizzati nei piani interrato o seminterrato (considerato tale quando almeno il 50% della superficie lorda delle pareti perimetrali risulta entro il profilo del terreno naturale) quali: centrali tecnologiche, cantine, lavanderie, depositi, compresi i relativi spazi di accesso;
- le superfici adibite ad autorimesse interrate e seminterrate (considerate, tali quando almeno il 50% della superficie lorda delle pareti perimetrali, compresa la soletta di interpiano, risulti entro il profilo del terreno naturale), prive dei requisiti di abitabilità/agibilità, con le relative aree di manovra ferma restando la loro computabilità, ove eccedenti la dotazione minima di legge o di PRG, dal punto di vista del calcolo del contributo concessorio dovuto;
- i sottotetti che abbiano all'intradosso del travetto poggiate sulla trave di colmo non superiore a m. 2.40 ed una pendenza della falda non inferiore al 30%;

L'altezza dei muri perimetrali, misurata alla radice nella parte interna della parete non dovrà essere superiore a cm 50. Nel caso in cui l'altezza al colmo superi i mt. 2,40, dovrà essere conteggiata come S.L.P., tutta quella parte di superficie che genera un volume con altezza media di mt. 2,40. Le aperture che consentono di accedere alla copertura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.16.4 del titolo III del Regolamento Locale di Igiene per le dimensioni minime, non devono essere superiori ad una ogni 45 mq. di superficie. Le costruzioni o loro parti che, nell'ambito di interventi di edilizia privata, sono destinate ad attrezzature di pubblico interesse di livello comunale o sovracomunale in attuazione di convenzioni di PRG o di piani attuativi, anche in luogo di cessioni di aree per standards urbanistici od a scomputo di contributi commisurati all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o secondaria;

- i volumi tecnici esterni alle costruzioni e quelli interni per la parte emergente dall'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile; si intendono per volumi tecnici i volumi necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatori, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.), che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi trovare luogo entro il corpo dell'edificio (serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di ventilazione ecc.);
- le superfici dei vani attigui a terrazzi o giardini destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purchè tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato.